

**VORWERK FOLLETO**  
**IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE**  
**DIPENDENTE DI SEDE e DEGLI UFFICI COMMERCIALI**

In data 22 aprile 2014 in Milano si sono incontrate:

la Società Vorwerk Folletto s.a.s. rappresentate dai Signori Patrizio BARSOTTI, Ciro SINATRA e Massimiliano CONTE

e

Le OO.SS. :

FILCAMS/CGIL rappresentata dal Sig. Danilo LELLI  
FISASCAT/CISL rappresentata dal Sig. Mirco CEOTTO  
UILTuCS rappresentata dal Sig. Francesco D'AMICO

La RSA/RSU Nazionale degli Impiegati di Sede e degli Uffici Commerciali nelle persone dei Signori: Enrica BRAMBILLA (FISASCAT/CISL), Maria Antonia PROVENZALE (FILCAMS/CGIL), Patrizia LOSTIA (FISASCAT/CISL), Roberta MELLE (FISASCAT/CISL), Simona IBERTI (FILCAMS/CGIL), Luigi SANTARELLI (FISASCAT/CISL), Mirco IACOPETTI (UILTuCS).

**1) RELAZIONI SINDACALI**

Le parti, con il seguente accordo, intendono riconfermare il sistema di relazioni sindacali vigente, frutto di anni di confronti positivi, che ha consentito alle stesse, nel rispetto dei reciproci ruoli, di sviluppare un dialogo costruttivo finalizzato allo sviluppo dell'impresa e alla partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale

**2) ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE**

Si conviene che su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri territoriali finalizzati ad una ricognizione su aspetti organizzativi ed operativi.


**3) BUONI PASTO**

Le Parti concordano che entro i tempi tecnici necessari e comunque a far data dal 1° luglio 2014 il valore quotidiano dei buoni pasto è elevato a 8,00 €.  
Rimangono invariate le modalità applicative vigenti.

**4) VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE / ESAMI DI LABORATORIO**

Le Parti prendono atto delle prassi in uso in azienda in merito ai permessi retribuiti riconosciuti per l'effettuazione di visite mediche specialistiche e gli esami di laboratorio; le stesse prassi vengono riconfermate nei criteri con le seguenti modalità:

- sono riconosciute due ore di permesso retribuito per visita medica specialistica o esami di laboratorio;



- per usufruire delle ore di permesso di cui sopra è necessario allegare alla richiesta il giustificativo rilasciato dallo specialista, o azienda ospedaliera, con l'indicazione dell'orario di arrivo e dell'orario di fine visita;
- rimangono escluse le visite specialistiche dentistiche e quelle per terapie fisiche anche continuative;

## 5) LAVORO STRAORDINARIO

Le parti convengono che le prestazioni da lavoro straordinario non debbano avere carattere strutturale e che siano collegate a reali esigenze operative; a tale proposito la direzione aziendale farà opera di sensibilizzazione tra i propri responsabili al fine di raggiungere tale obiettivo. Le parti monitoreranno l'utilizzo del ricorso a tale modalità lavorativa.

## 6) FORMAZIONE

Si riconferma l'impegno nel dare seguito al continuo processo, già in atto, di sviluppo delle politiche di formazione e aggiornamento professionale rivolte al personale di Sede e degli Uffici Commerciali al fine di valorizzarne adeguatamente capacità e potenzialità.

## 7) CONGEDO PARENTALE A ORE

Le parti ritengono che la conciliazione tra il lavoro e la famiglia sia patrimonio comune in quanto la messa in atto di soluzioni in tal senso rende più facile per i genitori lavoratori gestire i periodi di lavoro in relazione agli impegni familiari.

Le parti pertanto, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 – Testo Unico maternità e paternità - e dall'articolo 186 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, in relazione al godimento del congedo parentale ad ore con la presente:

- intendono dare attuazione, a quanto previsto dall'art. 32, D.Lgs. 151/2001 (come modificato dall'art. 1, co. 339, L. 228/2012);
- intendono dare applicazione a quanto previsto dall'interpello n. 25 del 2013 del Ministero del Lavoro, stabilendo con il presente accordo i criteri per il calcolo della base oraria di riferimento per l'applicazione dell'indennità prevista dalla normativa.

Si danno reciprocamente atto che la quota oraria di riferimento come base di calcolo per l'indennità del 30% prevista per il congedo parentale di cui all'articolo 186 del CCNL TDS, è la quota oraria di cui all'articolo 198 del CCNL medesimo (retribuzione di fatto diviso 168).

Considerato anche quanto disposto dalla Direttiva 2010/18/UE, la fruizione oraria del congedo parentale è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata lavorativa, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal contratto di lavoro;

Al fine di regolamentare nel dettaglio la fruizione di tale Istituto, le parti, con riferimento ai genitori lavoratori (anche adottivi o affidatari), sia full time che part time, stabiliscono nel dettaglio quanto segue:

A collection of handwritten signatures in blue and black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. There are approximately 10-12 distinct signatures visible.



- per ogni mese (ovvero, 30 giorni) di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 168 ore di congedo (divisore previsto per il calcolo della quota oraria della retribuzione dall'articolo 198 del CCNL);
- la volontà di avvalersi della fruizione ad ore di uno o più mesi del periodo di congedo parentale (o del periodo residuo) spettante in base al D.Lgs 151/2001 dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 10 giorni di preavviso indicando:
  - a) il numero di mesi di congedo parentale da convertire in ore di permesso
  - b) il lasso temporale entro il quale saranno fruiti (inizio e termine)
  - c) la programmazione mensile delle ore di congedo
- la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale in ore è ammessa anche in più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge per ogni figlio al genitore lavoratore;
- l'importo del trattamento economico a carico Inps, calcolato in base ai criteri previsti e regolamentati nel dettaglio dalla legge per il mese o i mesi di congedo parentale trasformato in ore, sarà anticipato dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della fruizione del relativo congedo;
- per ogni ora di congedo parentale, pertanto, il datore di lavoro erogherà 1/168 dell'indennità mensile posta a carico Inps per il congedo parentale;
- ai fini del diritto al trattamento economico, prima dell'inizio dell'assenza ed in base alle norme previste dal CCNL TDS, il lavoratore provvederà ad inoltrare apposita istanza di congedo parentale all'Inps;
- in ogni caso i genitori lavoratori che usufruiscono del congedo parentale a ore dovranno garantire una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 3 ore giornaliere continuative.

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione ha come oggetto esclusivo l'istituto del congedo parentale ed è ininfluente ai fini della disciplina e della fruizione di altri riposi o permessi previsti dalla legge o dal contratto di lavoro.

Le parti convengono che la presente disciplina ha natura sperimentale; decorsi 12 mesi e in caso di richiesta di una delle parti le stesse si incontreranno per verificarne l'applicazione.

Nel caso di modifiche alle leggi in materia o al CCNL TDS le parti si incontreranno per armonizzare il presente articolo.

### **8) PREMIO DI RISULTATO**

Le parti intendono valorizzare il contributo dei lavoratori dipendenti premiando il raggiungimento di obiettivi concordati tra le parti.

In tal senso convengono di individuare come obiettivo comune 2 parametri che misurano l'efficacia e l'efficienza aziendale: numero degli apparecchi venduti nel corso dell'anno e fatturato aziendale.

A series of handwritten signatures in blue and black ink, representing the parties to the agreement. The signatures are arranged horizontally across the bottom of the page. On the far right, there is a small number '3' next to the final signature.

Parametro 1: numero degli apparecchi venduti nel corso dell'anno:

Importo collegato al parametro:

- al superamento di almeno 1 apparecchio sull'anno precedente: Premio di 100 euro lordi.
- al raggiungimento del +1% e fino a 1,9999%: Premio di 150 euro lordi.
- dal 2% in poi di incremento: Premio di 200 euro lordi.

Parametro 2: fatturato aziendale

Importo collegato al parametro:

- fino ad un incremento di 0.99% non si matura il Premio.
- al raggiungimento del +1% e fino a 1,9999%: Premio di euro 200 lordi.
- dal 2% fino al 3,999%: Premio di 300 euro lordi.
- dal 4% in poi di incremento: Premio di 400 euro lordi.

I parametri maturano indipendentemente tra loro e i premi all'interno di ciascuno di essi non sono cumulabili.

Il presente meccanismo trova applicazione a partire dai risultati aziendali dell'esercizio in corso.

Le parti concordano di incontrarsi al termine del primo biennio di applicazione per un'analisi congiunta per valutarne i risultati.

Rimangono invariate le modalità riguardanti gli aventi diritto.

L'erogazione del premio avverrà con le competenze del mese di aprile.

### 9) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 22 aprile 2014 e scadrà il 21 aprile 2017.

Vengono confermate tutte le condizioni previste nelle regolamentazioni precedentemente stipulate e non modificate con il presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

p. VORWERK FOLLETTO s.a.s.



p.la FILCAMS/CGIL


p.la FISASCAT/CISL

p.la UILTUCS/UIL

p. la R.S.A.

Impiegati di Sede

Impiegati Uffici Commerciali



4